



COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 80 del 07-06-2019

Oggetto: UFFICIO DI GABINETTO AFFIDAMENTO INCARICO DI POR=
TAVOCE DEL SINDACO.

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di giugno alle ore 09:30, in Minervino di Lecce nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l' adunanza il Sig. Caroppo Ettore Salvatore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Assessori:

Caroppo Ettore Salvatore	Sindaco	P
Cagnazzo Maria Antonietta	ViceSindaco	P
Cursano Fredy Antonio	Assessore	P
Urso Sergio	Assessore	P
De Benedittis Fernanda	Assessore	P

ne risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Partecipa il Segretario Marra dott. Fabio

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.

Minervino di Lecce, 06-06-19

Il Responsabile del Servizio
f.to Marzo Alessandro

Oggetto: UFFICIO DI GABINETTO AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 7.6.2000, n. 150, avente ad oggetto: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, ed in particolare l'art. 7, che testualmente reca: *“1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.”*;

Visto il D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, all'oggetto: *“Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.”* e dato atto che tale disciplina non trova applicazione presso il Comune di Minervino di Lecce in quanto non è prevista la dotazione organica o il supporto di personale appartenente a qualifica dirigenziale o personale appartenente a qualifiche comprese nell'area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2002 in cui si sottolinea che, a differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, il portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un'attività di relazione con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice *“pro tempore”* delle amministrazioni stesse;

Considerata la necessità di avvalersi della figura del portavoce prevista dalla Legge 7.6.2000, n. 150, al fine di garantire e migliorare i flussi comunicativi con i mass media mediante una gestione professionale e sistematica dei rapporti di carattere politico istituzionale con i mezzi di informazione;

Considerato che l'incarico di portavoce, come delineato dalle norme e disposizioni sopra richiamate, prefigura l'instaurazione di un rapporto di carattere preminentemente fiduciario tra Sindaco ed il portavoce stesso;

Considerato, sotto tale aspetto, quanto testualmente espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Liguria – con la deliberazione n. 70 del 21 settembre 2011: *“.....Creato ex novo dalla legge n. 150 del 2000 e legato da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi d'informazione. Il portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all'Amministrazione, non ha un suo percorso formativo e per lo stesso non è previsto un contratto, ma solo una indennità stabilita dall'organo di vertice. La finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa. Si tratta in sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie. Alla base del lavoro del portavoce sta,*

dunque, il rapporto fiduciario con il vertice dell'amministrazione di riferimento, essendo il suo compito fondamentale quello, in sostanza, di tradurre e comunicare il programma istituzionale dell'amministrazione.....";

Dato atto che, per costante orientamento, quando per un incarico è prevista la corresponsione di una indennità e non una retribuzione specifica non vi sono motivi ostativi alla rinuncia del compenso, considerando che il beneficio economico in parola (ergo indennità) non è assimilabile a redditi di lavoro e non è, quindi, soggetto alla previsione recata dall'art. 2113 del codice civile, che fa divieto di rinunciare a diritti derivanti da prestazioni di lavoro;

Considerato che la figura del portavoce, per come delineata, non trova riferimento con nessuna risorsa umana interna al Comune, per cui risulta necessario ed opportuno avvalersi di una figura professionale esterna, mediante contratto di lavoro autonomo;

Ritenuto che l'incarico di che trattasi, dato il suo carattere prevalentemente, se non esclusivamente, fiduciario, possa avvenire mediante affidamento diretto "intuitu personae", previa verifica e valutazione dell'effettiva idoneità professionale dell'incaricato dimostrata mediante curriculum;

Considerato che l'incarico "intuitu personae" si giustifica, anche secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nei confronti di quelle figure che operano come alter ego del titolare dell'organo di governo per la cui scelta l'ordinamento attribuisce, in ragione delle loro funzioni, "rilevo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina" (cfr. Corte Cost., sent. 24.06.2010, n. 224);

Rilevato che l'incarico in oggetto risulta tra quelli esclusi dall'applicazione dei disposti del vigente regolamento comunale recante per oggetto: "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 31/03/1998;

Evidenziato che l'incarico in esame attiene attività istituzionale stabilite dalla legge e, pertanto, non deve essere inserito nell'apposito programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, c. 55, della legge 24.12.2007, n. 244;

Avuta comunicazione da parte del Sig. Sindaco in ordine alla propria decisione di affidare l'incarico di portavoce alla sig.ra LEOMANNI Maria, nata Minervino di Lecce fraz. Cocumola 5.09.1941 e ivi residente (C.F. LMN MRA 41P45 F221U), il cui curriculum è depositato in atti;

Considerato che il predetto professionista ha espressamente dichiarato di rinunciare a qualsiasi indennità o compenso inerente l'incarico, in linea con quanto sopra esposto sull'argomento, ed è disposto ad assumere sin da subito l'incarico di portavoce del Sindaco, per il quale viene approvato, quale parte integrante del presente provvedimento, apposito disciplinare di incarico;

Convenuto di stabilire la durata dell'incarico dalla data del presente atto e fino al termine del mandato del Sindaco;

Dato atto che il presente provvedimento, stante la espressa determinazione resa in seduta dal Sindaco, terrà luogo al provvedimento sindacale di incarico, contenendone tutti i disposti;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000; n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

1. **APPROVARE**, per quanto in premessa espresso, l'affidamento dell'incarico di portavoce del Sindaco a soggetto esterno, mediante contratto di cui allo schema allegato A, nella persona del sig.ra LEOMANNI Maria, nata Minervino di Lecce fraz. Cocumola 5.09.1941 e ivi residente (C.F. LMN MRA 41P45 F221U), ex dipendente di Poste Italiane , collocato in pensione, il cui curriculum è depositato in atti, dando altresì atto della non riferibilità della figura di portavoce ad alcuna risorsa umana interna;
2. **NOMINARE**, su espressa determinazione resa in tal senso dal Sindaco, la precitata **Portavoce del Sindaco**, in ragione della natura esclusivamente fiduciaria dell'incarico stesso;
3. **APPROVARE** l'allegato disciplinare di incarico, parte integrante del presente provvedimento;
4. **DARE ATTO** che l'incarico decorre dalla data del presente provvedimento ed avrà durata annuale , come meglio precisato nel disciplinare d'incarico;
5. **DARE ATTO** che, per l'incarico de quo, non è dovuto alcun compenso poiché la nominata sig.ra Leomanni Maria, in sede di proposizione della propria candidatura, ha testè preventivamente rinunciato a qualsiasi compenso o indennità di carica;
6. **DEMANDARE** al Responsabile del Settore AA.GG. ogni atto successivo e conseguente al presente provvedimento, necessario per darvi attuazione, autorizzandolo anche alla stipula del disciplinare con il professionista incaricato;
7. **DICHIARARE**, con separata votazione favorevole unanime resi in forma palese, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante la necessità di rendere pienamente ed immediatamente operative le funzioni di portavoce.

schema di disciplinare di incarico – allegato A

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Affari generali

OGGETTO: LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO PER PORTAVOCE DEL SINDACO

L'anno DUEMILADICIANOVE –IL MESE DI GIUGNO - il giorno _____ In una sala del Municipio di Lecce.

Premesso che con Deliberazione Giuntale n. ____ del _____ su proposta del Sindaco, è stato nominato il "Portavoce del Sindaco" e si è approvato altresì il relativo schema di disciplinare

tutto ciò premesso, tra il COMUNE DI MINERVINO DI LECCE – rappresentato dal Responsabile del Settore 1 AA.GG. **dott. Alessandro Marzo** - domiciliato agli effetti del presente atto nella Sede Municipale in Via Duca degli Abruzzi e

la sig.ra **Maria LEOMANNI**, nata a il E residente in alla via, si stipula il contratto in oggetto

ART. 1) - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Minervino di Lecce affida alla sig.ra Leomanni maria, che accetta, l'incarico di portavoce secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. 150/2000.

ART. 2) - Durata dell'incarico

L'incarico di cui al presente disciplinare decorre dalla data di comunicazione dell'affidamento ed ha durata di anni 1 (uno) salvo proroga e quanto previsto al successivo articolo 5; lo stesso, alla scadenza, potrà essere rinnovato per uno o più periodi entro il termine del mandato stesso del Sindaco, sempre fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5.

ART. 3) – Corrispettivo

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente disciplinare non è dovuto alcun compenso o indennità, così come espressamente e preventivamente rinunciato dalla sig.ra Leomanni maria (vedi nota Prot. N. _____ del)

ART. 4) – Modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico si svolgerà in via di piena autonomia da parte dell'incaricato, senza alcun vincolo di subordinazione o orario di presenza obbligatoria presso la sede municipale. L'oggetto dell'incarico è di natura esclusivamente fiduciaria e si fonda sull'attuazione di compiti in diretta collaborazione con il Sindaco per i rapporti di carattere politico – istituzionale con gli organi di informazione. Sulla base delle direttive impartite dal Sindaco l'incaricata potrà curare i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione; per tutta la durata del presente incarico il portavoce non potrà esercitare attività incompatibili ai sensi di legge. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente disciplinare, il portavoce s'impegna ad osservare la massima riservatezza, rinunciando fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente contratto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente. La prestazione potrà essere svolta in piena autonomia anche fuori della sede comunale.

ART. 5) – Revoca dell'incarico

In considerazione del carattere assolutamente fiduciario e personale, l'incarico di portavoce potrà essere revocato da parte del Sindaco in qualsiasi momento prima della naturale scadenza, con atto scritto e motivato, senza obbligo di preavviso. In tale caso al prestatore d'opera potrà essere richiesto di proseguire il rapporto per il tempo strettamente necessario a concludere le attività connesse all'espletamento del suo contratto ancora in essere alla data di ricevimento dell'atto di revoca dell'incarico, e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni dalla medesima data.

ART. 6) – Recesso

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno trenta giorni, da comunicare direttamente al Sindaco con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

ART. 7) – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

ART. 8) – Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria .

Il Foro competente è quello di Lecce

ART. 9) – Domicilio

La sig.ra Leomanni Maria dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Minervino di Lecce con recapito in via Bonaventura Pasca n. 10

ART. 10) – Spese

Il presente atto va registrato in caso d'uso ai sensi degli art. 5, p.to 1 e 10, Tariffa, Parte Seconda, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

L.C.S.

Per il Comune

il Portavoce

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, la sig.ra Leomanni Maria dichiara di approvare specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente atto.

L.C.S.

Per il Comune

il Portavoce

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente
f.to Caroppo Ettore Salvatore

Il Segretario
f.to Dott. Marra dott. Fabio

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Minervino di Lecce, lì 11-06-2019

Il Responsabile alla pubblicazione
f.to Marra dott. Fabio

Per Copia conforme all'originale

Minervino di Lecce, 11-06-2019

Il Segretario
Dott. Marra dott. Fabio

SI ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata comunicata con lettera n. **4753** in data **11-06-2019** ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- La presente deliberazione diventa esecutiva per :
 - Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°
(S=si) T.U.E.L.. 267/2000).
(N=no)
 - Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134 c. 3°
T.U.E.L. n. 267/2000)

Minervino di Lecce, lì 11-06-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marra dott. Fabio